



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

Registro

N. 34

Prot. Gen.le n. 3350 del 18.03.16

17.03.2016

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

COPIA

Oggetto: Istituzione denominazione comunale di origine del comune di San Piero Patti e proposta al Consiglio Comunale del Regolamento per "La valorizzazione delle attività Agro-Alimentari Tradizionali. Istituzione della DE.CO - Denominazione Comunale di Origine".

L'anno duemilasedici il giorno ~~diciassette~~ del mese di **marzo**
Con inizio alle ore **16,45**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la Sig.ra TROVATO Ornella

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
Trovato Ornella	Sindaco	X	
Taranto Salvatore	Assessore	X	
GIAMBRONE Massimiliano	Assessore	X	
TODARO Antonino	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Provvidenza LIMINA
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Nr. Ord. della proposta 40

Li 17-03-2016

Istituzione denominazione comunale di origine del comune di San Piero Patti e proposta al Consiglio Comunale del Regolamento per "La valorizzazione delle attività Agro-Alimentari Tradizionali. Istituzione della DE.CO - Denominazione Comunale di Origine".

RELAZIONE

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende favorire condizioni che incentivino lo sviluppo locale, garantendone nel contempo la sostenibilità, e per questo intende valorizzare i patrimoni ambientali, territoriali e culturali;

Che le Denominazioni Comunali (De.C.O.) assumono un ruolo strategico nella salvaguardia delle produzioni locali (siano esse agroalimentari, enogastronomiche o artigianali), potenziando la formazione dell'identità socio culturale di un luogo;

Che la Denominazione Comunale di Origine, rappresentando il marchio di identità di un prodotto è un efficace strumento di valorizzazione e crescita del territorio locale, apportando tutta una serie di benefici per le aziende locali, i cittadini e l'intero territorio di riferimento;

Che la Denominazione Comunale di Origine rappresenta un riconoscimento all'impegno e alla laboriosità del tessuto lavorativo locale;

Rilevato che attraverso l'istituzione della De.Co., il Comune, con una procedura amministrativa semplice e lineare, può conseguire importanti obiettivi in ambito economico e sociale, ovvero:

- rilanciare e valorizzare la produzione locale legata all'agroalimentare, all'enogastronomia, all'artigianato presente sul territorio;
- promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive.

Dato atto che il registro De.Co. è un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici agroalimentari "segnalati" che abbiano ottenuto la denominazione e che possono "fregiarsi" del marchio comunale di denominazione di origine.

Vista la legge 142 del 1990;

Visto l'Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;


Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE


Per quanto esposto in premessa:

1. di istituire la denominazione comunale di origine del Comune di San Piero Patti (DE.CO);
2. di trasmettere la presente al Presidente del Consiglio Comunale per essere sottoposta all'esame del Civico consesso, al fine di pervenire all'approvazione dello schema del Regolamento per "La valorizzazione delle attività Agro-Alimentari Tradizionali. Istituzione della DE.CO - Denominazione Comunale di Origine", come allegato alla presente proposta di deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale e per la cura di qualsivoglia adempimento propedeutico alla suddetta approvazione.

Il Responsabile Area
Dott.ssa Graziella CASTELLINO



L'Assessore Proponente
Massimiliano GIAMBRONE



COMUNE DI SAN PIERO PATTI (ME)

REGOLAMENTO COMUNALE PER

**"LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE"**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 17.03.16

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Istituzione della De.Co

Art. 4 - Marchio De.C.O.

Art. 5 - Utilizzo del marchio De.C.O.

Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 7 - Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 9 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

Art. 10 - Commissione

Art. 11 - Sanzioni

Art. 12 - Controlli

Art. 13 - La struttura organizzativa

Art. 14 - Le iniziative comunali

Art. 15 - Le tutele e le garanzie

Art. 16 - Le attività di coordinamento

Art. 17 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 18 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca Comunale

Art. 19 - Foro Competente

Art. 20 - Norme finali

Allegato A: logo identificativo

Allegato B: fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato C: fac-simile di domanda da compilarsi in bollo

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di San Piero Patti individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art. 2 dello Statuto comunale, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che, a motivo del loro consistere culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 13 del presente regolamento;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari.
 - e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto, oltre alla sua composizione.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale”, s'intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo “tipico” é inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 3

Istituzione della De.Co

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di San Piero Patti.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

Art. 4

Marchio De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 7 viene adottato un apposito logo identificativo, così come allegato al presente regolamento.
2. Il Comune di San Piero Patti, proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno.
3. L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.
4. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O., deve comunicare al Comune il

nominativo dell'acquirente e/o trasformatore ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.

5. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

Art. 5

Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta " De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 7, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
3. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
4. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto potrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore.

Art. 6

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - dei prodotti De.C.O.;
 - dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;

- di altri prodotti tipici locali.

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dall'organo di governo, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano luogo nel territorio comunale.

5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla.

6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, a ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.

7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 4 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 7

Istituzione del Registro D e.C.O.

1. Viene istituito presso l'Ufficio competente in materia di commercio comunale un apposito registro, denominato Registro De.C.O. – Denominazione Comunale, per tutti i prodotti tipici del Comune di San Piero Patti, nel settore agro-alimentare.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a Denominazione Comunale (De.C.O.);

- le imprese, anche se non hanno la sede legale in San Piero Patti, ma i cui terreni, allevamenti o centri di produzione ricadano nel territorio comunale, che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);

- gli estremi del provvedimento che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.

4. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei

prodotti.

5. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina locale;
- bevande analcoliche, distillati e liquori;
- prodotti vegetali essiccati e conserve;
- miele.
- nocciole e loro derivati
- olive e loro derivati

6. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

8. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

9. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 8

Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Gli alimenti di cui al precedente articolo, per ottenere il riconoscimento della De.C.O. devono essere realizzati con ingredienti (almeno quelli principali) prodotti nell'ambito

del territorio del Comune di San Piero Patti, ed essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

5. Per i prodotti ortofrutticoli e cerealicoli anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dall'organo di governo, su proposta della Commissione di cui all'art. 10, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale e/o regionale.

Art. 9

Segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro

1. Le richieste ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.

2. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro DE.C.O. si pronuncia la Commissione di cui all'art. 10.

3. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della dicitura De.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Art. 10

Commissione

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.C.O. è affidata ad un'apposita Commissione composta da:
 - Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;
 - n.4 componenti da scegliersi tra gli esperti del settore agro- alimentare, eno-gastronomico, zootecnico o di tradizioni locali a cura del Consiglio Comunale.
2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
3. Funge da segretario un dipendente della struttura comunale.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
8. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegherà le proprie proposte alla Giunta Comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
9. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del Responsabile del Servizio.
10. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, entro 60 giorni dal pronunciamento della Giunta Comunale, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
11. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire

maggiormente la tipicità.

12. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

13. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.

14. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

Art. 11

Sanzioni

1. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito nei termini di legge.

2. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;

c) la perdita dei requisiti previsti per la De.C.O.;

d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;

e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 12

Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della Polizia Municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

Art. 13

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa viene attribuita per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento all'Ufficio comunale competente in materia di Commercio.
2. Il Responsabile dell'Ufficio di cui al comma precedente è anche Responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 14

Le iniziative Comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 15

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 16

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 17

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di 5 anni.

Art. 18

Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale

1. Nell'ambito della Biblioteca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 19

Foro competente

1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal mancato rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento foro competente è il Tribunale di Patti.

Art. 20

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

Allegato A

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M. N.34 DEL 17.03.2015



Allegato B

**Modulo di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle
imprese produttrici**

**Al Sig. Sindaco de
Comune di S.Piero Patt**

OGGETTO: segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

_____ e residente in _____ Via _____

_____ codice fiscale _____ nella

qualità di _____

segnala

ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Data _____

Firma

***Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 10 del Regolamento (scheda descrittiva, elenchi ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M. N. 34 DEL 17.03.2016

Al Sig. Sindaco del
Comune di
San Piero Patti

OGGETTO: richiesta De.Co.

il sottoscritto _____ nato il _____ a
e residente in _____ Via _____ codice
fiscale _____ nella qualità di titolare/leg.rapp. della Ditta

avente la qualifica di :

imprenditore agricolo D

artigiano D commerciante

al dettaglio D

esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande D

altro _____

con sede in _____ Via _____ P.Iva _____

premessò:

- che la propria ditta produce il prodotto _____
- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.Co., oppure
per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di San Piero Patti, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine;

CHIEDE

di essere iscritto nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto, oppure l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo. A tal fine, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.

Allega i seguenti documenti:

scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.); altro* _____

data _____

Firma

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data... 17-03-2016

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato DICHIARA: che in relazione all'impegno di spesa di € 25.000,00 è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data.....

Il Responsabile

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di €, trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA..... TITOLO.....
CAPITOLO P.E.G.....del bilancio 20__

Il Ragioniere

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo .

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L' Assessore Anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 18.03.16
E fino al 02.04.16 L'Addetto

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica ; su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line 18.03.16

Ed ivi è rimasta per 15 gg. consecutivi

Dal 18.03.16 al 02.04.16

Li _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Provvidenza LIMINA

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 18.03.16

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29.03.16

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale , Li _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Provvidenza LIMINA